

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI.

La legge regionale n. 4 presenta un contenuto fortemente eterogeneo, poiché provvede all'aggiornamento e alla "manutenzione" di svariate leggi regionali in materia ambientale; è formata da quattro capi, ciascuno dedicato ad un diverso settore.

Il capo I si compone di un unico articolo, riguardante l'inquinamento acustico. Demanda ad una deliberazione della Giunta il potere di individuare, ai sensi della legislazione nazionale vigente, le aree urbane sottoposte al controllo, nonché l'Autorità cui compete elaborare le relative mappe acustiche strategiche; delimita poi il campo di applicazione della L. R. n. 15 del 2001, che reca disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Il capo II (artt. 2 – 5) reca disposizioni in materia di demanio idrico.

L'art. 2 si coordina con la L. R. n. 25 del 1999, che ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni di organizzazione, regolazione e vigilanza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il provvedimento da ultimo citato ha stabilito che a tal fine, in ciascun ambito territoriale, Province e Comuni costituiscono una forma di cooperazione che esercita le proprie funzioni come "Agenzia di ambito per i servizi pubblici" – ATO – dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. La legge n. 4 del 2007 prevede che la Regione con propria direttiva stabilisca i principi e le linee guida per l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e che sulla base di tali indirizzi le Province, su proposta delle ATO, individuino e delimitino fisicamente tali aree.

L'art. 3 stabilisce che la concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento, qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse. Essa può essere rivista anche in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale; in tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo.

La norma introduce poi varie misure di cautela finalizzate ad un uso razionale della risorsa idrica, ovvero:

- la Regione disciplina con proprio regolamento i prelievi di acqua pubblica ad uso domestico;
- i progetti di bonifica dei siti inquinati che prevedono prelievi di risorsa idrica devono contenere le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo e all'impatto sull'acquifero, motivando le relative scelte;
- in via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi idrici, i soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il demanio idrico.

L'art. 5 disciplina invece la materia delle “acque meteoriche”, riconducendone la gestione al servizio idrico integrato e prevedendo che i costi relativi siano computati sulla tariffa di riferimento del servizio di fognatura e depurazione.

Il capo III (artt. 6 – 14) reca disposizioni in tema di **utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento** e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, ripartendo nel modo seguente le relative funzioni normative ed amministrative:

- a) alla Giunta regionale è attribuito il compito di adottare con proprio regolamento disposizioni in materia;
- b) alle Province sono assegnate le funzioni amministrative;
- c) ad un atto del direttore generale (regionale) competente per materia è invece attribuito il compito di stabilire specifiche norme tecniche.

Secondo quanto stabilito dall'art. 8, il regolamento regionale e le norme tecniche dovranno disciplinare alcuni oggetti obbligatori:

- il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN);
- i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
- le zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
- i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica;
- i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori.

Gli enti locali sono tenuti ad adeguare gli atti ed i regolamenti di loro competenza alle disposizioni appena illustrate entro un anno dall'entrata in vigore della legge. La funzione di controllo per l'applicazione delle disposizioni stesse è attribuita alle Province; in caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica in esse previsti, la Provincia

sospende l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni.

Il **capo IV** ha un contenuto molto variegato, poiché reca modifiche a diverse leggi regionali previgenti, accomunate soltanto dal fatto di intervenire nella vasta materia "ambiente".

Il primo gruppo di norme (artt. 15 – 22) provvede a novellare la L. R. n. 30 del 2000 in tema di inquinamento elettromagnetico. Fra le molte introdotte, una modifica di sicuro rilievo è contenuta nell'art. 18, che sostituendo l'art. 6-*bis*, istituisce presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA). A tal fine, la norma obbliga i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva "a presentare all' ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7".

L'art. 20, invece, riscrive interamente l'art. 9 della L. R. n. 30 del 2000, sancendo il divieto di localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile "nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali". La norma prosegue stabilendo che la localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico–architettonico e monumentale "è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici". L'art. 21 (sostituendo l'art. 11 della L. R. n. 30) istituisce poi il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile, imponendo ai gestori di fornire semestralmente all'ARPA "i dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione".

L'art. 22, infine, (modificando l'art. 12 della legge previgente) reca una nuova definizione di impianto mobile di telefonia mobile, ovvero: "un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza".

Il secondo gruppo di norme del capo IV (artt. 23 – 32) modifica invece la L. R. n. 26 del 2003, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Le modifiche sono dirette essenzialmente a precisare la composizione e le funzioni del **Comitato tecnico di valutazione dei rischi**, del quale si precisa che deve farne parte il "Direttore" regionale dei Vigili del fuoco, in luogo dell' "Ispettore". Vengono poi definiti con maggiore precisione i compiti di consulenza dell'organo alla Provincia, in tema di: identificazione dei pericoli e valutazione della

relativa probabilità, effettuate dai privati nelle schede tecniche di competenza; adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; verifiche ed ispezioni delle aziende a rischio di incidenti rilevanti.

Gli ultimi quattro articoli (artt. 33 – 36) intervengono su altre leggi regionali in materia ambientale. Risultano particolarmente interessanti gli artt. 33 e 34; la prima disposizione modifica la L. R. n. 7 del 2004, precisando a quali condizioni chi occupa senza titolo aree del demanio idrico può richiedere il rilascio della relativa concessione; mentre, la seconda, modificando la L. R. n. 6 del 2005, stabilisce che le Province possano assumere direttamente la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali (oltre alla possibilità, già prevista, di affidarla ai Comuni o ad altre forme associative).